# Regolamento per il funzionamento dei Corsi di aggiornamento professionale ai sensi dell'art. 39 dello Statuto

#### Articolo 1 Finalità

1. Allo scopo di favorire iniziative didattiche finalizzate all'aggiornamento culturale e professionale in particolari settori didattico-scientifici l'Università di Napoli Federico II organizza Corsi di aggiornamento professionale su proposta di una o più Facoltà anche in collaborazione con gli altri Atenei, con ordini professionali e con amministrazioni ed enti pubblici e privati.

#### Articolo 2 Istituzione

**1.** L'istituzione dei corsi è deliberata dal Senato Accademico, sentiti i Consigli di Polo interessati ed il Consiglio di Amministrazione. I corsi sono attivati con decreto del Rettore e hanno inizio a partire dal 1º novembre di ogni anno accademico.

# Articolo 3 Proposta istitutiva

- **1.** La proposta istitutiva deve contenere:
  - (1) finalità e contenuto del Corso;
  - (2) responsabile del Corso;
  - (3) organizzazione didattica (modalità, curricula formativi con designazione dei professori e ricercatori interni all'Ateneo disponibili a svolgere attività didattica nel Corso e, ove se ne ravvisi l'esigenza, di professori e ricercatori di altra università o di esperti provenienti dal mondo produttivo e delle libere professioni che partecipano alle attività formative del Corso. L'impegno orario dei collaboratori esterni non deve superare un terzo del totale previsto per la durata del Corso);
  - (4) durata del Corso, di norma, non superiore a sei mesi e, comunque, con un impegno orario non inferiore a trenta ore;
  - (5) numero degli ammissibili;
  - (6) titolo di studio richiesto per l'accesso al Corso: di norma laurea o altro titolo universitario pertinenti alle finalità del corso. In casi eccezionali, il Senato Accademico può autorizzare corsi destinati anche a candidati non laureati non laureati in possesso del diploma

# Regolamento per il funzionamento dei Corsi di aggiornamento professionale ai sensi dell'art. 39 dello Statuto

- di scuola secondaria superiore, comunque pertinente alle finalità del Corso;
- (7) obbligo di frequenza, pari almeno all'80% del totale dell'impegno orario previsto;
- (8) importo del contributo di partecipazione e relativo piano di utilizzo finalizzato alle spese del Corso ivi compresi contratti seminariali con professori e ricercatori o esperti esterni all'Ateneo;
- (9) eventuali convenzioni per la collaborazione con altre università o con strutture extrauniversitarie;
- (10) struttura (Dipartimento, Centro Interdipartimentale, Polo) responsabile della gestione amministrativo-contabile del Corso, ivi compresa la riscossione del contributo.
- **2.** Le proposte istitutive devono essere deliberate dai Consigli delle Facoltà interessate, previo assenso della struttura responsabile della gestione amministrativo-contabile, entro il 31 maggio dell'anno accademico precedente quello di svolgimento del Corso.

#### Articolo 4 Ammissione

1. L'ammissione al Corso è per titoli e/o esami. A tale scopo è nominata dal Preside una Commissione esaminatrice composta da tre membri indicati dal Consiglio della Facoltà proponente tra i professori e/o i ricercatori dell'Ateneo che hanno dichiarato la propria disponibilità a partecipare alle attività formative del Corso.

#### Articolo 5 Collaborazione esterna

**1.** La collaborazione con altri Atenei e con Enti pubblici e privati è regolata da apposita convenzione.

# Articolo 6 Compensi

- **1.** Ai professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi esclusivamente nel quadro dei programmi di incentivazione della docenza attivati dall'Ateneo.
- **2.** Ai professori e ricercatori di altra università e agli esperti che partecipano all'attività didattica del Corso si applicano le norme relative agli artt. 28, 29, 30, 32, 33 e 34 del D.R. 3736 del 29.10.1999.
- **3.** La copertura finanziaria relativa ai contratti seminariali di cui al comma 2 del presente articolo deriverà dalla contribuzione degli iscritti al corso nonché da altre attribuzioni di soggetti pubblici e privati.

# Regolamento per il funzionamento dei Corsi di aggiornamento professionale ai sensi dell'art. 39 dello Statuto

SEZIONE B 07

## Articolo 7 Bando

1. Le modalità di ammissione e di iscrizione sono indicate nel bando.

# Articolo 8 Attestato di frequenza

**1.** Al termine del Corso il Responsabile presenta alla Facoltà una relazione sull'attività svolta e, quale delegato del Rettore, dopo opportuna verifica, rilascia ai partecipanti l'attestato di frequenza al Corso.

## Articolo 9 Norma transitoria

**1.** Le disposizioni relative al rispetto dei termini temporali previste dall'art. 2 nonché dall'art. 3, comma 2, si applicano a partire dall'anno accademico 2001/2002.

IL RETTORE
Fulvio TESSITORE